Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 giugno 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 gennaio 1955, n. 487.
Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato: dopo « scuole secondarie », aggiungere « e universitarie ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

b) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di due rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso ».

Art. 3.

La Direzione dei servizi e delle attività del Centro secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, è affidata ad un direttore scelto dal Consiglio stesso anche fra i propri membri.

Per i servizi direttivi, amministrativi e contabili, possono essere messi a disposizione del Centro, nella posizione di « comando », non più di quattro persone, appartenenti ai ruoli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello degli affari esteri.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione:

a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) stabilisce il programma annuale dell'attività del Centro e fissa le direttive generali per la sua esecuzione; approva la relazione annuale sull'attività del Centro da rimettersi al Ministero della pubblica istruzione e a quello degli affari esteri;

c) assume il personale e ne stabilisce il trattamento economico;

d) approva i contratti di assicurazione contro i danni delle persone che partecipano ai viaggi di istruzione organizzati dal Centro;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio;

f) delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi da parte di enti, associazioni e privati, sugli acquisti e le alienazioni di immobili, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle questioni che il presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non siano annullate entro trenta giorni dalla data della trasmissione al Ministero.

I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione rispettivamente entro il 15 novembre ed il 31 marzo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti, su terne proposte dai Ministeri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un triennio.

I revisori dei conti esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione del Centro, esaminano i bilanci e i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Ai revisori dei conti è corrisposto un compenso annuo la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il secondo comma lettera *a*) dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato:

« *a*) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri ».

Art. 7.

Al maggior onere previsto dall'art. 6 della presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

L'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1955, n. 488.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Daniele Manin » di Cremona ad accettare una donazione.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Daniele Manin » di Cremona viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 300.000 (trecentomila) nominali in titoli di Stato, disposta dalla signora Amelia Bernardi fu Pietro, vedova Mazzini, allo scopo di istituire, col relativo reddito, tre premi di studio annui intitolati a « Mina Mazzini ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1955, n. 489.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Susa (Torino) ad accettare una donazione.

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Susa (Torino) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 46.000 (quarantaseimila) nominali in titoli di Stato, disposta dal prof. Luciano Dellacasa, allo scopo di incrementare, col relativo reddito, il capitale del premio di studio annuo intitolato « Benedetto Romano » che raggiunge così la somma di L. 50.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 27. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1955, n. 490.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione a parrocchia col titolo della B. M. V. Addolorata del Pilastro, della Curazia sussidiaria di Santa Maria del Pilastro, nel comune di Este (Padova).

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 8 settembre 1953, relativo alla erezione a parrocchia col titolo della B. M. V Addolorata del Pilastro, della Curazia sussidiaria di Santa Maria del Pilastro, nel comune di Este (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa B. M. V. Addolorata del Pilastro, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Polini Ferdinando fu Giuseppe-Antonio, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1951, n. 1278, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Polini Ferdinando fu Giuseppe Antonio, per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (provincia di Bari);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1278, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1278.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 286. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1278, intestati alla ditta Polini Ferdinando fu Giuseppe Antonio, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6267*)									
Mass. Spoto	31	1	—	Seminativo	III	48	56	25	16.511,25

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord-est: con la strada vicinale Sant'Angelo-Poggiorsini;
Ovest: con proprietà dello stesso Polini Ferdinando;
Sud: con la proprietà eredi Terribile.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.375.481,25 (lire quattromilionitrecentosettantacinquemilaquattrocentottantuno e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2574)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1952-1953 il contingente numerico del personale salariato temporaneo per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1952-1953 il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è determinato in 3860 unità.

Art. 2.

La percentuale massima, riferita al contingente di cui al precedente articolo, dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 20 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 237. — TEMPESTA

(3284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1953-54.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1953-1954 il contingente numerico del personale salariato temporaneo per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1953-1954 il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è determinato in 3809 unità.

Art. 2.

La percentuale massima, riferita al contingente di cui al precedente articolo, dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 20 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 238. — TEMPESTA

(3285)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1954-1955 il contingente numerico del personale salariato temporaneo per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1954-1955 il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è determinato in 3659 unità.

Art. 2.

La percentuale massima, riferita al contingente di cui al precedente articolo, dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 20 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 239. — TEMPESTA

(3286)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1955.

Attribuzioni alla Regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1955, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale per detta Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1955, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali, da calcolarsi sui versamenti in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E' altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 32% dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1955, sarà fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955, e, quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1955, farà carico al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1955-1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1955.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1955
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 100. — TEMPESTA

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1955.

Determinazione del tipo di carta in filigrana per la stampa dei valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1950, con il quale venne autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli ordinari per la francatura delle corrispondenze, denominata « Italia al lavoro » le cui caratteristiche tecniche furono precisate con il decreto Ministeriale 23 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'11 ottobre 1951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1952, con il quale venne autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una marca di Recapito autorizzato da L. 20, le cui caratteristiche tecniche furono precisate col decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953;

Visti i decreti 12 maggio 1947 e 12 dicembre 1951, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* nu-

mero 168 del 25 luglio 1947 e n. 83 del 7 aprile 1952, con i quali venne autorizzata l'emissione di segnatasse da L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 50 e da L. 100 e 500, le cui caratteristiche tecniche furono precisate con i decreti Ministeriali del 3 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1947, e 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio stesso anno, concernente l'emissione di speciali marche per il pagamento del diritto dovuto dai concessionari del trasporto pacchi, le cui caratteristiche tecniche furono precisate con il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 30 settembre 1953;

Riconosciuta l'opportunità di far stampare d'ora in poi i valori di cui ai decreti anzidetti su carta bianca recante in filigrana a tappeto delle piccole stelle a cinque punte;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato la stampa dei valori di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse, sarà eseguita su carta bianca recante, in filigrana a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte, ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei valori stessi.

I valori della specie finora stampati su carta bianca, recante in filigrana delle piccole ruote alate resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Registro n. 19 Ufficio riscontro poste, foglio n. 291. — FAGGIANI

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Acquaviva d'Isernia, Carovilli, Carpinone, ecc., e per le Sezioni A (Rocchetta) e B (Castelnuovo) del comune di Rocchetta a Volturno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Isernia, in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1952 al registro n. 10 Finanze, foglio n. 111, con il quale il comune di Rocchetta a Volturno è stato suddiviso ai soli effetti del nuovo catasto terreni, nelle Sezioni censuarie con mappa e tariffa proprie: Sezione *A* (Rocchetta) e Sezione *B* (Castelnuovo);

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Acquaviva d'Isernia, Carovilli, Carpinone, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Chiauci, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro e per le Sezioni *A* (Rocchetta) e *B* (Castelnuovo) del comune di Rocchetta a Volturno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Isernia, in provincia di Campobasso;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1955 per i comuni di Acquaviva d'Isernia, Carovilli, Carpinone, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Chiauci, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro e per le Sezioni *A* (Rocchetta) e *B* (Castelnuovo) del comune di Rocchetta a Volturno, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Isernia, in provincia di Campobasso.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1955

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1955
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 205. — BENNATI

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo emesso con lo scopo di affiancare la campagna « Pro Erario » in occasione della V dichiarazione annuale dei redditi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 14 marzo 1955, n. 412, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo avente lo scopo di affiancare la campagna « Pro Erario » in occasione della V dichiarazione annuale dei redditi;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo avente lo scopo di affiancare la campagna « Pro Erario » in occasione della V dichiarazione annuale dei redditi, del valore di lire 25, è stampato in rotocalco dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, su carta bianca, liscia, con filigrana a tappeto di stelline a cinque punte, nel formato carta di mm. 24 x 40 e formato stampa di mm. 21 x 37, dentellato 14.

Al centro del francobollo, su fondo sfumato, spicca un medaglione nel quale è riprodotta una testa muliebre cinta di corona turrita, ispirata stilisticamente alle antiche monete siracusane del III periodo, raffigurante l'Italia Turrita; nella parte superiore del francobollo vi è la leggenda in carattere stampatello chiaro « La Nazione attende una fedele dichiarazione dei tuoi redditi »; in basso, sotto al medaglione, vi è l'annuale in carattere chiaro « 1955 »; nella parte inferiore, vi sono le leggende in carattere bastoncino pieno, su due righe « Poste 25 Lire » e « Repubblica Italiana ».

Il francobollo è stampato nel colore viola roseo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 marzo 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1955
Registro n. 20 Ufficio riscontro poste, foglio n. 336. — FAGGIANI

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgia, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni, per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgia, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1955 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgia, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1955

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 268. — BENNATI

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli celebrativi dell'Anno Mariano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1954, n. 1467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 21 marzo 1955, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'Anno Mariano;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi dell'Anno Mariano, emessi nei valori di L. 25 e L. 60, sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana, in chiaro, è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta del valore di L. 25, racchiusa in una cornicetta lineare rettangolare, figurano: la riproduzione dell'effige della Madonna vista di tre quarti a mezzo busto (particolare del dipinto « Vergine coi

Santi » del Perugino); in alto in un rettangolino con fondo a tinta leggera la leggenda in carattere stampatello « Anno Mariano »; in basso in un altro rettangolino con fondo a tinta leggera le leggendine ed il valore del francobollo in carattere stampatello « Poste 25 lire Repubblica Italiana ». Nell'angolo in alto a sinistra la data annuale in carattere chiaro « 1954 ».

Nella vignetta, del valore di L. 60, racchiusa in una cornicetta lineare rettangolare, figurano: la riproduzione dell'effige della Madonna vista di tre quarti a mezzo busto (particolare della statua raffigurante la deposizione di Gesù dalla Croce di Michelangelo); in alto in un rettangolino con fondo a tinta leggera la leggenda in carattere stampatello « Anno Mariano »; in basso in altro rettangolino con fondo a tinta leggera le leggendine ed il valore del francobollo in carattere stampatello « Poste 60 lire Repubblica Italiana »; nell'angolo in alto a sinistra la data annuale in carattere chiaro « 1954 ».

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25, fondino giallo, effige della Madonna in bruno su fondo giallo;

L. 60, fondino giallo, effige della Madonna in nero lavagna su fondo giallo.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e verranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1955
Registro n. 20 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 337. — FAGGIANI

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1955.

Nuovo tipo di carta in filigrana per la stampa dei francobolli per pacchi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di far stampare d'ora in poi i francobolli per pacchi da L. 0,25, 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 su carta bianca recante in filigrana a tappeto delle piccole stelle a cinque punte;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato la stampa dei francobolli citati nelle premesse, sarà eseguita su carta bianca recante, in filigrana a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte, ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei francobolli stessi.

I francobolli della specie, finora stampati su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate, resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1955
Registro n. 20 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 335. — FAGGIANI

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo e generi vari A.C.L.I. di Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo e generi vari A.C.L.I. di Modena, con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società, in data 26 aprile 1955;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo e generi vari A.C.L.I di Modena, con sede in Modena, costituita con atto 8 giugno 1947 del notaio Paolo Coppini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Giuseppe Pighi è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di benemerenze al Merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954, sono state conferite le seguenti benemerenze al Merito della sanità pubblica:

Medaglia d'oro: Dierna dott. Francesco; Pardi prof. Ugo; Ragazzi prof. Mario; Utili dott. Volturno; Valentinis dottor Carlo.

Medaglia d'argento: Bellosi Enrico; D'Appio Pietro; Frigerio suor Giuseppina; Giovannetti dott. Germano; Granone dott. Francesco; Gulino dott. Michele; Maurillo dott. Domenico; Pavone prof. Michele; Pietroforte prof. Vincenzo; Tuminetti suor Gabriella Agnese; Viborel prof. Luciano.

Attestazione: Bizzi Mario; Carli Giulia; Di Donato Carmela; Lucarini Romeo.

(3265)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la Facoltà di farmacia della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia della Università di Parma è vacante la cattedra di « chimica farmaceutica e tossicologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3319)

Vacanza della cattedra di patologia generale e anatomia patologica presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « patologia generale ed anatomia patologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3320)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3321)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Igienica », con sede di Civitavecchia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Igienica », con sede in Civitavecchia, costituita in data 17 maggio 1951, con atto a rogito notaio Giuseppe Capparella, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(3102)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile », con sede in Monopoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile », con sede in Monopoli, costituita in data 20 luglio 1945, con atto a rogito notaio cav. dott. Antonio Salerno, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(3103)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro tra muratori ed affini di Grutti, con sede in Grutti di Gualdo Cattaneo, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1955, la Società cooperativa di lavoro tra muratori e affini di Grutti, con sede in Grutti di Gualdo Cattaneo, costituita in data 27 dicembre 1947, con atto a rogito notaio dott. Carlo Nannarone di Todi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Brutti fu Pietro.

(3105)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro falegnami, con sede in Gualdo Tadino, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro falegnami, con sede in Gualdo Tadino, costituita in data 24 agosto 1946, con atto a rogito notaio Sestilio Umberto Sergiacomi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Brutti fu Pietro.

(3106)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro pastai « La Fiorente », con sede in Nocera Superiore, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro pastai « La Fiorente », con sede in Nocera Superiore, costituita in data 20 maggio 1952, con atto del notaio dott. Renato Maranca, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Alois Michele.

(3107)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Famigliare », con sede in Poggio San Vicino, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1955, la Società cooperativa di consumo « La Familiare », con sede in Poggio San Vicino (Macerata) illegalmente costituita, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Ciculi Torquato di Terenzio.

(3108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1955, sono state determinate le indennità *dovute per i terreni* espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei Conti						
						N.	Data		Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	COSENTINO Giovanni Battista fu Nicola	Banzi	107.62.37	2300	19-11-52	295 s.o.3	20-12-52	11- 4-55	20- 5-55	9	119	5.522.208 —	5.520.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	DE GREGORIO CATTANEO Carlo di Diego	S. Nicandro Garganico	129.91.24	3380	18-12-52	14 s.o.1	19- 1-53	11- 4-55	20- 5-55	9	120	24.222.382 —	24.220.000	Id. Id.	Id.
3	PERSONE' Carlo di Giacinto	Nardò	78.63.90	242	2- 4-52	93 s.o.1	19- 4-52	11- 4-55	20- 5-55	9	121	5.110.996 —	5.110.000	Id. Id.	Id.
4	PERSONE' Carlo di Giacinto	Lecce	10.07.79	322	2- 4-52	93 s.o.2	19- 4-52	11- 4-55	20- 5-55	9	122	784.259,85	780.000	Id. Id.	Id.
5	PERSONE' Giacinto fu Carlo	Melendugno	363.29.08	2495	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	11- 4-55	20- 5-55	9	124	17.934.490 —	17.930.000	Id. Id.	Id.
6	PERSONE' Giacinto fu Carlo	Lecce	20.64.69	2494	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	11- 4-55	20- 5-55	9	123	1.923.254,25	1.920.000	Id. Id.	Id.
7	PINTO Rocco Vincenzo fu Giuseppe	Tricarico	47.43.28	2347	19-11-52	295 s.o.4	20-12-52	11- 4-55	20- 5-55	9	125	2.045.930 —	2.045.000	Id. Id.	Id.
8	STRANIERO STAFFA Giulia di Michele	Cerignola	13.86.98	2136	19-11-52	294 s.o.4	19-12-52	11- 4-55	20- 5-55	9	126	1.406.395 —	1.405.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 1° giugno 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(3129)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei conti						
						N.	Data		Data	Reg. Agric.					
										N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	GIOVINAZZI Ida fu Nicola	Castellaneta	176.24.42	823	30- 8-51	210 s.c.	13- 9-51	11- 4-55	20- 5-55	9	118	15.274.716,35	15.270.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
	E.T.F.A.S.														
2	DUSSONI Maria fu Torquato vedova ARANGINO	Aritzo	2223.32.82	3104	18-12-52	12 s.o.1	16- 1-53	11- 4-55	23- 5-55	9	164	19.041.248 —	19.040.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
3	DUSSONI Maria fu Torquato vedova ARANGINO	Tonara	1575.60.56	3110	18-12-52	12 s.o.1	16- 1-53	11- 4-55	23- 5-55	9	165	11.027.004 —	11.025.000	Id. Id.	Id.
4	PORCU Anita fu Giuseppe	Villamassargia	223.60.43	1801	26-10-52	282 s.o.	5- 12-52	11- 4-55	23- 5-55	9	166	6.399.284 —	6.395.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 1° giugno 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(3130)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna Ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità lire
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agricoltura N.	Reg. Agricoltura Foglio	
	Ente Puglia e Lucania											
1	DE NICASTRI Lucia fu Arturo . .	Lucera	0.85.29	2654	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53	2- 4-55	20- 5-55	9	107	67.565 —
2	DE NICASTRI Lucia fu Arturo .	Lucera	232.36.88	804	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	2- 4-55	20- 5-55	9	108	20.147.138 —
3	LECCA DUGAGINI Achille fu Giulio	Castelluccio dei Sauri	249.13.14	3685	28-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	2- 4-55	20- 5-55	9	109	28.979.454 —
4	LECCA DUGAGINI Achille fu Giulio	Orsara di Puglia	352.55.60	3686	28-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	2- 4-45	20- 5-55	9	110	15.022.345 —
5	PERSIO Gennaro fu Francesco (eredi)	Altamura	41.14.40	2335	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52	2- 4-55	20- 5-55	9	112	769.589 —
6	SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE C. DE MARTINO e Compagni, accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.)	Montalbano Jonico	1198.03.38	3679	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	2- 4-55	20- 5-55	9	111	123.124.783 —

Roma, addì 1° giugno 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(3131)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5157, in data 8 giugno 1955, il rag. Giovanni Botticini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Verona.

(3182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,88	634,15	145,80
» Firenze	624,80	633,50	145,80
» Genova	624,85	635,50	145,80
» Milano	624,87	635,40	145,79
» Napoli	624,80	634,30	145,70
» Palermo	624,86	634,65	145,79
» Roma	624,86	635,55	145,79
» Torino	624,88	634,15	145,80
» Trieste	624,86	—	145,70
» Venezia	624,88	633,15	145,79

Media dei titoli del 21 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,375
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	95,675
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,85
Id. 5 % 1936	94,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	635,47
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,62

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,783	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (gruppo C, grado 12°) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 36 Presidenza, foglio n. 256, con il quale venne indetto un concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (grado 12°, gruppo *C*) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1955, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 376, con il quale fu approvata la graduatoria delle candidate del suddetto concorso risultate idonee;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1955, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 235, con il quale furono nominate vice assistenti sanitarie visitatrici in prova le vincitrici, compresa la prima idonea del concorso stesso;

Vista la dichiarazione in data 15 aprile 1955, con la quale la signorina Falagiani Leda, nominata, fra le altre, vice assistente sanitaria visitatrice in prova con il suddetto decreto, ha rinunciato alla nomina stessa;

Vista la dichiarazione in data 12 aprile 1955, con la quale la signorina Rossi Maria Ludovica, nominata, fra le altre, vice assistente sanitaria visitatrice in prova con il suddetto decreto, ha rinunciato alla nomina stessa;

Ritenuta la necessità, per esigenze di servizio, di far luogo alla nomina, seguendo l'ordine della graduatoria, di altre due candidate risultate idonee;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

La nomina della signorina Falagiani Leda a vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica è revocata.

Art. 2.

La nomina della signorina Rossi Maria Ludovica a vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica è revocata.

Art. 3.

Le assistenti sanitarie visitatrici Piovesan Emilia e Mengoni Dianora, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse sono nominate, a decorrere dal 16 maggio 1955, vice assistenti sanitarie visitatrici in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Alle predette, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 180.000 oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 22 aprile 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1955
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 22. — TEMPESTA

(3266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei risultati del concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 28 aprile 1954.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1954, registro n. 10, foglio n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 17 luglio 1954, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sperimentatore di seconda classe (grado 10° gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i trenta posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti tra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame e che degli stessi posti, sette sono stati assegnati all'agronomia, sette alla chimica agraria, cinque alla patologia vegetale, cinque alla entomologia agraria, uno alla bachicoltura, quattro alla zootecnia ed uno alla botanica agraria;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1954, registro n. 21, foglio n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 17 dicembre 1954, modificato con il decreto Ministeriale 16 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1955, registro n. 6, foglio n. 204, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1955, con il quale venivano fissati i diari delle prove scritte e pratiche di esame delle varie specializzazioni;

Visti gli atti delle predette Commissioni giudicatrici e riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito relative al concorso a trenta posti di sperimentatore di 2ª classe, indetto con il decreto citato nelle premesse:

Specializzazione in agronomia:

1. Brandolini Aureliano . . . punti 26,45
2. Rusmini Bruno, combattente » 25,95
3. Boschi Valentino » 24,90
4. Fabbretti Maria Carla » 24,55
5. Rusconi Camerini Giovanna » 24,45
6. Polsinelli Mario » 24,05
7. Di Re Bruno » 23,50
8. Seu Esposito Margherita Maria » 23,30
9. Margaritelli Eugenio, combattente » 22 —
10. Marin Ida » 21,35
11. Venezian Maria Elisa . » 20,95

Specializzazione in bachicoltura:

1. Mestichelli Claudio . punti 15,50

Specializzazione in botanica agraria:

1. Campani Nadia . punti 21,52
2. Rusconi Camerini Giovanna . . . » 21,10

Specializzazione in chimica agraria:

1. Baroccio Aldo . punti 24,55
2. Nigro Corrado » 23,75
3. Pennisi Luciano, combattente » 23,40
4. Antoni Antonio, combattente » 23,35
5. Polesello Andrea » 22,50
6. Mascolo Antonio » 22 —
7. Servello Vittoria » 21 —
8. Strusi Angelo » 19,95
9. Barbagallo Luigi » 19,70
10. Castelfranco Iole » 19,35
11. Marranghello Teresa in Bussotti » 19,30

Specializzazione in entomologia agraria:

1. Santoro Rolando punti 23,25
2. Bartoloni Pier Domenico, combattente » 22,50
3. Scognamiglio Alfonso, combattente . . » 21,75

Specializzazione in patologia vegetale:

1. Di Caro Sebastiano . . punti 25 —
2. Lovisolo Osvaldo » 24,65
3. Saponaro Anna . . . . » 24,50
4. Basile Rita . . . . » 21,35

Specializzazione in zootecnia:

1. Caréna Alessandro . . . . punti 25 —
2. Zappa Raffaele . . . » 24,60
3. Fredella Gennaro . . . . . » 21,30

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, tenuto conto dei posti assegnati a ciascuna specializzazione, nonchè delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti agli ex combattenti e categorie assimilate, sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei relative a ciascuna delle specializzazioni tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso:

Specializzazione in agronomia:

Vincitori

1. Brandolini Aureliano . . punti 26,45
2. Rusmini Bruno, combattente » 25,95
3. Boschi Valentino » 24,90
4. Fabbretti Maria Carla » 24,55
5. Rusconi Camerini Giovanna » 24,45
6. Polsinelli Mario » 24,05
7. Margaritelli Eugenio, combattente . . » 22 —

Idonei

1. Di Re Bruno . . punti 23,50
2. Seu Esposito Margherita Maria » 23,30
3. Marin Ida » 21,35
4. Venezian Maria Elisa . . . . . » 20,95

Specializzazione in bachicoltura:

Vincitori

1. Mestichelli Claudio . . . . . punti 15,50

Specializzazione in botanica agraria:

Vincitori

1. Campani Nadia . . . . punti 21,52

Idonei

1. Rusconi Camerini Giovanna . . . punti 21,10

Specializzazione in chimica agraria:

Vincitori

1. Baroccio Aldo . . . . . . punti 24,55
2. Nigro Corrado » 23,75
3. Pennisi Luciano, combattente » 23,40
4. Antoni Antonio, combattente » 23,35
5. Polesello Andrea . » 22,50
6. Mascolo Antonio » 22 —
7. Servello Vittoria . . . » 21 —

Idonei

1. Strusi Angelo . . . . punti 19,95
2. Barbagallo Luigi . » 19,70
3. Castelfranco Iole . . » 19,35
4. Marranghello Teresa in Bussotti . » 19,30

Specializzazione in entomologia agraria:

Vincitori

1. Santoro Rolando . . . punti 23,25
2. Bartoloni Pier Domenico, combattente » 22,50
3. Scognamiglio Alfonso, combattente . . » 21,75

Specializzazione in patologia vegetale:

Vincitori

1. Di Caro Sebastiano . . . . . punti 25 —
2. Lovisolo Osvaldo » 24,65
3. Saponaro Anna . » 24,50
4. Basile Rita . . . . » 21,35

Specializzazione in zootecnia:

Vincitori

1. Carena Alessandro . . . punti 25 —
2. Zappa Raffaele . . . » 24,60
3. Fredella Gennaro » 21,30

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1955
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 279. — PALADINI

(3249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Arezzo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Arezzo (classe 1ª);

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Arezzo (classe I), nell'ordine appresso indicato:

1. Napoli dott. Renato punti 91,56 su 132
2. Carlomagno dott. Marco » 84,08 »
3. Napolitano dott. Mario » 83,70 »
4. Russo dott. Giovanni » 82,44 »
5. La Bianca dott. Cosimo » 81,83 »
6. Abbaticchio dott. Pietro » 78,36 »
7. Boccardi dott. Tommaso » 76,16 »
8. Fiorentin dott. Antonio » 75,85 »
9. Davì dott. Guido » 75,66 »
10. Innocenzi dott. Giulio » 75,55 »
11. Madau Diaz dott. Gaetano » 75,16 »
12. Cerioni dott. Marino » 74,50 »
13. Zito dott. Ludovico » 74,06 »
14. Cirafici dott. Giuseppe » 72,95 »
15. Ciocia dott. Emanuele » 72,64 »
16. Polazzi dott. Tito » 72,33 »
17. Canilli dott. Carlo » 72,06 »
18. Cordoni dott. Quintilio » 71,57 »
19. Fiorentin dott. Aldo » 71,22 »
20. Coriglioni dott. Ugo » 70,83 »
21. Palmieri dott. Francesco » 69,97 »
22. Norcia dott. Federico » 69,68 »
23. Chiarello Salvatore, invalido per causa di servizio » 67,50 »
24. Russo Ferruccio » 67,50 »
25. Macaluso dott. Bartolomeo » 66,83 »
26. D'Antino dott. Francesco punti 66,70 su 132
27. Calabro Vincenzo » 66 — »
28. Novaga Arvedo » 65,16 »
29. Roccella dott. Davide » 65,12 »
30. Curzi dott. Dino » 64,66 »
31. Troccoli Bernardino » 63 — »
32. Ferrari dott. Gino » 62,51 »
33. Montesano Vincenzo » 61 — »
34. Stranges dott. Antonio » 59,89 »
35. Manzini dott. Dario » 57,81 »
36. Vasta dott. Rosario » 55 — »
37. De Giovanni Adolfo » 53,50 »
38. Brunetti dott. Ferdinando » 52,05 »
39. Ellena dott. Giovanni » 49,14 »
40. Ferri Giovanni » 45,36 »
41. Calvano Carlo » 43,08 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3323)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 5 giugno 1955).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici delle conservatorie dei registri immobiliari, n. 5 (cinque) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 luglio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(3216)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.